

Cassazione penale sez. VI, 16/06/2025, n. 23030

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con lâ??impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari rigettava la richiesta di consegna di (*omissis*) allâ??autorit  giudiziaria tedesca, che aveva emesso un mandato di arresto europeo in relazione alla ritenuta partecipazione del predetto ad unâ??associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe.

La Corte di appello provvedeva, a pi ¹ riprese, a richiedere allâ??autorit  tedesca lâ??invio del provvedimento di custodia cautelare, ritenendo essenziale lâ??acquisizione di tale atto in quanto, nei confronti di (*omissis*) e nellâ??ambito di un distinto procedimento avviato per i medesimi fatti in Kosovo, era stata disposta dallâ??autorit  giudiziaria di tale Paese lâ??archiviazione (provvedimento allegato dalla difesa).

Nel provvedimento impugnato, si dava atto che il mandato di arresto non indicava in maniera esaustiva gli elementi a carico di (*omissis*), con riferimento al grado di partecipazione allâ??associazione e al luogo della commissione del reato. A fronte dellâ??incertezza in ordine agli indizi a carico di (*omissis*) e dellâ??esistenza di un provvedimento di archiviazione, sia pur adottato in altro Stato, la Corte di appello riteneva necessaria lâ??integrazione documentale richiesta allâ??autorit  tedesca e, una volta preso atto del mancato adempimento, addiveniva al rigetto della consegna.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deduce la violazione dellâ??art. 6 L. 22 aprile 2005, n. 69, evidenziando come, a seguito delle modifiche apportate con il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10,   stata sottratta al giudice nazionale qualsivoglia valutazione in ordine alla gravit  indiziaria.

Se nella versione dellâ??art. 6, ante riforma, era indicata la necessit  di allegare al mandato di arresto copia del provvedimento restrittivo, lâ??attuale formulazione della norma richiede esclusivamente lâ??indicazione del provvedimento cautelare, proprio perch  al giudice nazionale   inibita qualsivoglia valutazione in ordine alla fondatezza dellâ??accusa.

Ne consegue che la Corte di appello non aveva titolo per richiedere lâ??integrazione documentale e, pertanto, non poteva neppure pervenire al rigetto della richiesta di consegna, in quanto si sarebbe dovuta limitare alla verifica della regolarit  del mandato di arresto sulla base di quanto previsto dallâ??art. 6 L. 22 aprile 2005, n. 69.

3. Con memoria difensiva, il cui contenuto   stato ulteriormente illustrato in udienza, i difensori di La.No. sostengono che le modifiche normative indicate dal ricorrente non possono tradursi nellâ??esclusione di qualsivoglia possibilit  , per lâ??autorit  richiesta, di dare seguito al mandato, anche in presenza di fondati dubbi circa la fondatezza dellâ??iniziativa cautelare.

In tal senso depone lâ??art. 16 L. 22 aprile 2005, n. 69, in base al quale la Corte di appello ha mantenuto il potere di chiedere informazioni integrative ove ritenga insufficienti quelle gi  inviate.

Aggiungono i difensori che il mandato di arresto risulterebbe carente anche in ordine alla descrizione della condotta (tuttora richiesta ai sensi dell ??art. 6, lett. e), inoltre sarebbe stata indicata la sola pena massima astrattamente irrogabile, ma non quella minima (in violazione di quanto previsto dall ??art. 6, lett. f).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso    fondato.

2. La Corte di appello di Bari, nel rigettare la richiesta di consegna, ha valorizzato lâ??omesso invio di documentazione integrativa, nonch   il fatto che nei confronti del soggetto richiesto, per i medesimi fatti, fosse stata disposta lâ??archiviazione del procedimento in Kosovo, luogo ove sarebbe stata commessa, almeno in parte, la condotta illecita.

La ratio sottesa alla decisione impugnata    evidentemente quella di ritenere la necessit   di una verifica nel merito della fondatezza dell ??ipotesi accusatoria, in tal senso deponendo la richiesta di acquisire lâ??ordinanza cautelare.

In tal modo, per  ², la Corte di appello ha esercitato un controllo non pi  ¹ consentito, per effetto delle modifiche apportate alla disciplina sul mandato di arresto, volte a valorizzare il principio del reciproco affidamento tra Stati e lâ??autonomia della valutazione dello Stato richiedente in ordine ai presupposti legittimanti lâ??adozione del provvedimento restrittivo.

2.1. Questa Corte ha gi   avuto modo di precisare che lâ??intervenuta abrogazione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3,4,5,6 dell ??art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilit   di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (Sez.6, n. 35462 del 23/9/2021, Rv. 282253).    opportuno segnalare che proprio lâ??abrogato terzo comma richiedeva lâ??allegazione di copia del provvedimento restrittivo.

Si    anche precisato che lâ??eliminazione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell ??art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez.6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).

2.2. I richiamati principi sono pienamente applicabili al caso di specie, dovendosi ritenere che la Corte di appello non poteva richiedere la trasmissione del provvedimento cautelare ai fini della valutazione della gravità indiziaria, posto che tale potere gli è inibito dall'abrogazione dell'art. 6, comma 3, L. 22 aprile 2005, n. 69.

Tanto meno è da ritenersi legittimo il diniego della consegna sulla base del preteso inadempimento di un obbligo informativo non più¹ sussistente.

2.3. A diverse conclusioni non conduce l'affermazione difensiva secondo cui la Corte di appello si sarebbe comunque avvalsa di un potere tuttora riconosciuto dall'art. 16 L. 22 aprile 2005, n. 69.

La norma richiamata, pur continuando a prevedere la facoltà per il giudice nazionale di chiedere informazioni all'autorità estera, deve essere letta congiuntamente alle disposizioni in tema di contenuto della richiesta (art. 6) e di motivi di rifiuto (artt. 18 e 18-bis).

Le richieste integrative possono essere tuttora legittimamente rivolte all'autorità estera, ma solo nei limiti in cui sono funzionali all'esercizio di un potere valutativo riconosciuto al giudice nazionale.

Viceversa, ove le informazioni integrative siano del tutto avulse dall'ambito della verifica demandata alla Corte di appello, deve ritenersi che quest'ultima non possa legittimamente formulare la richiesta ex art. 16 cit. e, ove questa sia stata ugualmente inviata, la mancata risposta è inidonea a dar luogo al diniego della consegna.

A ben vedere, infatti, l'omessa integrazione di un dato conoscitivo che non è funzionale alla decisione, in quanto esula dai presupposti normativamente previsti, determina una carenza del tutto irrilevante ai fini della decisione.

2.4. Applicando tale principio al caso di specie, è agevole rilevare che la richiesta rivolta all'autorità tedesca di inviare il provvedimento restrittivo non era consentita sulla base degli artt. 6 e 16 L. 22 aprile 2005, n. 69, posto che, ove pure la Corte di appello avesse avuto la disponibilità di tale atto, non avrebbe potuto procedere alla valutazione della gravità indiziaria, neppure a fronte di un provvedimento di archiviazione adottato in altro Stato, posto che lo stesso raffronto tra l'identità del fatto e la correttezza o meno dell'archiviazione rispetto all'iniziativa cautelare tedesca è sottratta al vaglio dell'autorità nazionale.

2.5. Per completezza, deve sottolinearsi come la difesa del consegnando ha evidenziato che il mandato di arresto non contenesse neppure quella minima e sommaria descrizione del fatto richiesta dall'art. 6, lett. e), L. 22 aprile 2005, n. 69, come pure non risulterebbe indicato il minimo edittale previsto per il reato ipotizzato.

Si tratta di una carenza che non Ã stata posta a fondamento della decisione di rigetto che, del resto, ha dato conto di come la descrizione sommaria del fatto fosse stata fornita.

Ã opportuno evidenziare, peraltro, che, ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel m.a.e. processuale relativamente allâ? indicazione della pena stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma 1, lett. f), della legge 22 aprile 2005, n. 69), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensÃ solo allâ? indicazione della pena detentiva edittale massima, lâ? unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nellâ? ordinamento italiano (Sez.6, n. 30006 del 26/10/2020, Donati, Rv. 279782-02; conf. Sez.6, n. 45364 dellâ? 1/12/2011, Piatek, Rv. 251187).

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui allâ? art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

CosÃ deciso in Roma il 16 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2025.

Campi meta

Massima : *In materia di Mandato d'Arresto Europeo (MAE), a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, Ã stato sottratto al giudice nazionale ogni potere di valutazione sulla gravitÃ indiziaria o sulla fondatezza dell'accusa e sulla necessitÃ del provvedimento cautelare, ponendo al centro il principio del reciproco affidamento tra gli Stati.*
Supporto Alla Lettura :

MANDATO ARRESTO EUROPEO

Il mandato dâ? arresto europeo (â? MAEâ?) Ã un procedimento giudiziario semplificato di consegna ai fini dellâ? esercizio dellâ? azione penale o dellâ? esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertÃ . Un mandato emesso dalle autoritÃ giudiziarie di uno Stato membro Ã valido in tutto il territorio dellâ? Unione europea. Il mandato dâ? arresto europeo Ã operativo dal 1Â° gennaio 2004. Esso ha sostituito i lunghi procedimenti di estradizione tra gli Stati dellâ? UE.